

57.031 (testo 3)

VERDUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in serata presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria (CREA), cui si applicano i commi 4 e 5, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrispondentemente ridotta.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.

3. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assicurazioni di cui al comma 1 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

4. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è incrementata per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca». – (1), programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» (3), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.